



CAPITOLATO PRESTAZIONALE

per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per n.1 Istruttore Tecnico (ex categoria c1) CCNL Funzioni Locali a tempo parziale (50%) e determinato (da novembre 2023 a luglio 2024), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 e contestuale richiesta di preventivi

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

- 1) L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui agli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015.
- 2) L'oggetto dell'affidamento è il servizio di somministrazione lavoro temporaneo di n.1 Istruttore Tecnico (ex categoria C1) CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, a tempo parziale (50%, ovvero n.18 ore settimanali) e determinato, dal mese di novembre 2023 al mese di luglio 2024.
- 3) La fornitura della somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuata esclusivamente da un'Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 10 settembre 2003, n 276 e s.m.i..
- 4) L'oggetto della prestazione lavorativa richiesta sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 per il profilo professionale richiesto dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 - DURATA – IMPORTO – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

- 1) Il contratto avrà durata dal mese di novembre 2023 al mese di luglio 2024 (n.9 mesi). Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal Codice Civile e quelle previste all'art. 3 del presente capitolato.
- 2) Il valore complessivo presunto del servizio deve essere comprensivo del costo dei lavoratori come da CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, in vigore, e del corrispettivo per la remunerazione della somministrazione lavoro, oltre Iva da calcolarsi esclusivamente sul margine dell'agenzia.

E' invece esclusa l'IRAP che rimane in capo all'utilizzatore.

Il Comune di Vermezzo con Zelo, nel corso del periodo di affidamento, si riserva la possibilità di chiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto, senza che da parte dell'affidatario possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

- 3) Il servizio di somministrazione verrà affidato con la seguente modalità: Confronto dei preventivi pervenuti (minor prezzo).

Ovvero le proposte pervenute saranno complessivamente valutate dal Funzionario Amministrativo – Responsabile Unico di Progetto (RUP), coadiuvato, se necessario, da personale qualificato, sulla base delle proposte economiche pervenute e della eventuale documentazione a supporto.



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

Pertanto, ricevuti e valutati i preventivi pervenuti entro il termine indicato, la Stazione Appaltante, procederà ad affidamento diretto del servizio di che trattasi, all'operatore economico che avrà presentato il preventivo di spesa recante il miglior prezzo, nelle forme, con le modalità e le regole previste dal presente capitolato.

In caso di offerte di pari importo si procederà a individuare l'operatore economico mediante sorteggio.

- 4) Il Comune di Vermezzo con Zelo corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente il prezzo orario complessivo per le ore effettivamente prestate da parte del lavoratore, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte del lavoratore medesimo come sopra esplicitato.
- 5) E' dovuta l'aliquota I.V.A. di legge sulla parte imponibile, da calcolarsi esclusivamente sul margine dell'agenzia.
- 6) Il trattamento retributivo lordo per le categoria professionale "Istruttore" (ex posizione economica C.1) è quello fissato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, a cui sono applicate le percentuali degli istituti obbligatori previsti per il lavoro somministrato.
- 7) Non verranno riconosciute "spese di gestione pratica" o altrimenti denominate derivanti dall'obbligo dell'emissione della fattura elettronica.
- 8) L'agenzia dovrà definire il costo orario per ogni ora lavorata comprendente:
 - tutte le voci costituenti il totale retribuzione annua, rapportate all'effettiva durata della prestazione;
 - oneri previdenziali dovuti dall'agenzia di somministrazione, diversificata per modalità sostitutiva ed organizzativa;
 - oneri assicurativi INAIL previsti per il profilo;
 - rateo ferie;
 - TFR;
 - ratei tredicesima mensilità;
 - eventuali diritti sindacali come previsto da CCNL dei lavoratori in somministrazione.
- 9) Il prezzo orario complessivo per ogni ora ordinaria lavorata deve ricomprendere oltre agli elementi indicati nel precedente comma anche il margine d'Agenzia.
Il costo orario non dovrà ricomprendere le seguenti voci che saranno corrisposte se ed in quanto dovute:
 - valore del buono pasto;
 - festività infrasettimanali, che verranno fatturate alla stazione appaltante al valore dell'ora ordinaria indicata esclusivamente nel caso in cui le stesse coincidano con il periodo contrattuale dei lavoratori;
 - eventuale salario accessorio conseguito attraverso accordi sindacali decentrati;
 - eventuali prestazioni di lavoro straordinario, previa autorizzazione scritta dell'utilizzatore. In tal caso si applica l'aumento percentuale previsto dal vigente CCNL Comparto Funzioni locali sul costo del lavoro come previsto per legge
- 10) Resta a carico esclusivo dell'Agenzia aggiudicataria ogni altra assenza retribuita effettuata da parte del prestatore di lavoro, prevista da vigenti disposizioni di legge o contrattuali quali, in via esemplificativa e non esaustiva: malattia, infortunio, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, permessi sindacali, permessi per matrimonio, assenze disciplinate dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i., dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, dalla Legge 08 marzo 2000, n. 53 e s.m.i., Legge del 05 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

DATI DI RIFERIMENTO DA TENER PRESENTE PER IL CALCOLO DEL COSTO ORARIO COMPLESSIVO:

CCNL – comparto funzioni locali del 16/11/2022

Profilo “Area degli Istruttori” (ex Categoria C – Posizione economica C1)

Divisore orario convenzionale mensile: 156

Divisore orario convenzionale annuale: 1872

Voce tariffa INAIL applicato ai lavoratori del Committente inquadrati nel medesimo profilo: 0722

Settimana su 5 giorni: dal lunedì al venerdì

Stipendio annuale tabellare (cui aggiungere la 13^a mensilità): € 21.392,87

Stipendio mensile tabellare a tempo pieno: € 1.782,74

Indennità di Vacanza contrattuale mensile a tempo pieno: € 8,91

Indennità di comparto mensile a tempo pieno: € 45,80

Rateo tredicesima mensile a tempo pieno: € 148,56

Emolumento accessorio una tantum fino al 31/12/2023: € 26,74

Ferie: 28 gg annui

Ex festività: 4 gg annui

ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- a) Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;
- b) Requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla C.C.I.A. e autorizzazione definitiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);

Rimane fermo che gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti sin dal momento della manifestazione di interesse ricorrendo, in assenza dei requisiti, agli istituti dell’associazione temporanea di imprese o dell’avvalimento indicando i relativi operatori economici associati o ausiliari.

I requisiti di carattere generale dovranno invece essere posseduti da tutti gli operatori economici, siano essi singoli, associati o ausiliari, senza soluzione di continuità sin dalla manifestazione di interesse e fino alla successiva fase dell’esecuzione.

Al fine dell’affidamento l’amministrazione effettuerà i dovuti controlli anche sulla regolarità contributiva e l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL’UTILIZZATORE

L’utilizzatore:

- 1) è obbligato a versare al somministratore il prezzo orario stabilito in sede di aggiudicazione;
- 2) comunica al somministratore i trattamenti normativi e retributivi applicabili, ai sensi dei C.C.N.L e dei C.C.D.I., ai lavoratori somministrati;
- 3) si impegna ad assicurare tutte le misure e le informazioni nei riguardi dei lavoratori, gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impegnati;
- 4) si impegna a sottoporre ad apposita *visita preassuntiva di idoneità alla mansione*, qualora prevista dalla mansione. Sarà inoltre effettuata la *sorveglianza sanitaria* prevista dalla normativa in materia. La visita sarà effettuata dal Medico Competente del Comune di Vermezzo con Zelo. L’onere economico di tale visita, così come l’obbligo delle visite periodiche è a carico dell’utilizzatore;



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

-
- 5) si impegna, altresì, a fornire i dispositivi di protezione individuale, ove necessario in relazione alle mansioni svolte, con oneri a proprio carico;
 - 6) nel caso in cui adibisse il lavoratore temporaneo a mansioni superiori, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Agenzia, che avrà diritto di modificare il corrispettivo ad essa spettante; copia della comunicazione stessa dovrà essere consegnata anche al lavoratore. L'utilizzatore risponderà in via esclusiva per le differenze spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di informazione di cui sopra;
 - 7) comunica tempestivamente gli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai fini dell'eventuale azione che l'Agenzia di somministrazione potrà esercitare;
 - 8) risponde nei confronti di terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle proprie mansioni;
 - 9) si impegna a sottoscrivere gli atti di attivazione dei rapporti di somministrazione presentati dal Somministratore, precisando che non hanno efficacia le eventuali "condizioni generali" ivi previste incompatibili con il presente CSA e il contratto sottoscritto con l'Agenzia;
 - 10) al fine del computo delle giornate/ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, fornisce al lavoratore apposito badge elettronico di rilevazione delle presenze. Al termine del mese ed entro il giorno 05 del mese successivo, saranno trasmesse all'Agenzia aggiudicataria le risultanze delle timbrature con l'apposizione del visto del Funzionario di riferimento.
 - 11) ai fini del computo delle ore effettuate dal lavoratore somministrato, provvede alla trasmissione del relativo cartellino mensile all'Agenzia di somministrazione nei termini con la stessa concordati. L'utilizzatore fa riferimento al riepilogo mensile della procedura informatica attualmente in uso di rilevazione automatica della presenza in servizio mediante l'utilizzo di badge elettronico; tale procedura evidenzia appositi contatori delle ore effettuate e dei relativi istituti contrattuali da applicare. Per lavoro straordinario si intende la prestazione giornaliera aggiuntiva pari o superiore a 30 minuti. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'utilizzatore; in tal caso, qualora il Responsabile del Servizio Personale ne autorizzi il pagamento, sarà applicato al trattamento economico l'aumento percentuale previsto dal vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;
 - 12) si impegna altresì a fornire direttamente al prestatore di lavoro, il "buono pasto" che consiste nella possibilità di usufruire del pasto presso la refezione scolastica, con le medesime modalità di fruizione previste per i dipendenti del Comune.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE

L'Agenzia di somministrazione:

- 1) si impegna ad adottare procedure analitiche ed esaustive di selezione del personale da avviare in somministrazione e dovrà mettere a disposizione la figura professionale richiesta dal Comune di Vermezzo con Zelo per il periodo di tempo stabilito;
- 2) presenta almeno tre curricula per ciascun candidato richiesto in possesso dei requisiti sopra indicati entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Ente (i tre curricula andranno presentati insieme). Il Funzionario del servizio di destinazione si riserva la facoltà di convocare i candidati per un colloquio propedeutico alla somministrazione. Nel caso in cui nella prima rosa di tre candidati non ve ne sia uno che soddisfi le richieste prescritte, dovranno essere presentati altri tre curricula fino all'individuazione del soggetto ritenuto idoneo;



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

- 3) si impegna all'avvio tempestivo - e comunque entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ente - del lavoratore richiesto, salva diversa indicazione;
- 4) prevede nel contratto del lavoratore un periodo di prova, con le modalità dichiarate dallo specifico contratto collettivo di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione, entro il quale l'utilizzatore si riserva la facoltà di decidere di confermare o sostituire il lavoratore;
- 5) è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo le retribuzioni entro il 15 del mese successivo ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla vigente normativa. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato. La contribuzione assistenziale della prestazione lavorativa è quella riferita alla posizione INAIL per ciascun profilo. Per ciascun lavoratore il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL del Comparto funzioni locali del 16/11/2022 per i lavoratori con profilo "Istruttori" (ex categoria C), ivi compresi gli eventuali contratti integrativi nonché gli eventuali miglioramenti economici derivanti da contrattazioni future;
- 6) fornisce mensilmente il prospetto riportante l'imponibile previdenziale ai fini IRAP; il versamento delle quote IRAP dovute restano di competenza della stazione appaltante;
- 7) assicura il personale addetto contro gli infortuni;
- 8) provvede, per i lavoratori avviati, alla copertura previdenziale prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione di manodopera a tempo determinato;
- 9) su richiesta dell'utilizzatore, si impegna a fornire copia della busta-paga del lavoratore attestante la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione (incluse le componenti differite di fine rapporto), della contribuzione versata e degli integrativi aziendali corrisposti se spettanti, eventualmente omettendo la visione di dati sensibili, nel caso in cui il lavoratore non ne autorizzi la consegna al Comune di Vermezzo con Zelo;
- 10) si impegna, altresì, ad inviare su richiesta dell'Ente, copia del contratto stipulato tra Agenzia di somministrazione e lavoratore;
- 11) fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'aggiudicatario si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Vermezzo con Zelo ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che vengano avanzati nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente s'impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*;
- 12) promuove la stabilità occupazionale del personale impiegato impegnandosi ad assumere prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che siano stati precedentemente adibiti allo svolgimento delle medesime mansioni in applicazione dell'art. 50 del Codice e ss.mm.ii., fatta salva l'autonomia organizzativa imprenditoriale;
- 13) farà riferimento al riepilogo mensile della procedura informatica di rilevazione automatica della presenza in servizio attualmente in uso, inviato mensilmente dal Comune di Vermezzo con Zelo, per il computo delle ore e degli istituti contrattuali da fatturare;
- 14) informa i lavoratori della necessità:



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

- a) di rispettare gli obblighi derivanti dal DPR n.62/2013 integrati dalle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato dal Comune di Vermezzo con Zelo con deliberazione di G.C. n.52 del 08/09/2023;
- b) di osservare le modalità comportamentali per la comunicazione/gestione delle assenze/presenze legate alla circostanza che, i lavoratori in somministrazione, sono dipendenti da datori di lavoro privati, pertanto sono tenuti al rispetto degli obblighi sanciti da specifica normativa e nel caso in cui quest'ultima non disponga in merito, verrà applicata la normativa per i lavoratori con contratto a tempo determinato del Comparto Funzioni Locali;
- c) che le prestazioni contrattuali siano adempiute con massima cura e diligenza, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati e delle informazioni con le quali verranno in possesso, in modo tale che non le divulgino e non ne facciano oggetto di sfruttamento;
- d) del fatto che avranno diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o in caso di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione. Inoltre che, in caso di mancato superamento del periodo di prova, o in caso di inidoneità totale alla mansione accertata dal competente medico aziendale del Comune di Vermezzo con Zelo, saranno sostituiti a cura dell'agenzia di somministrazione, con altro lavoratore di pari livello e mansione.

ART. 6 – SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI

- 1) L'utilizzatore potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione dei lavoratori che abbiano tenuto atteggiamenti o comportamenti gravemente inadeguati, formalmente rilevati da superiori gerarchici. In tal caso l'Agenzia sarà tenuta, con ogni onere a proprio carico, su motivata istanza del Comune di Vermezzo con Zelo a procedere alla sostituzione del lavoratore stesso, con le modalità entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta;
- 2) Nel caso d'interruzione della prestazione lavorativa superiore a due giorni per assenza ingiustificata per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro i cinque giorni lavorativi successivi ed il contratto del lavoratore stesso sostituito sarà risolto;
- 3) La mancata sostituzione del lavoratore potrebbe costituire ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto a termini dell'art. 1456 del Codice Civile;
- 4) Nelle fattispecie previste dal presente articolo, il Comune di Vermezzo con Zelo provvederà a formalizzare all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC in maniera motivata le contestazioni riferite all'oggetto della prestazione del lavoratore ovvero altre motivazioni.
- 5) A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia aggiudicataria dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere via PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma.
- 6) Il Comune di Vermezzo con Zelo si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente provvedimenti che comunicherà all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC al fine dell'eventuale conferma della necessità della sostituzione del lavoratore, ad insindacabile giudizio del Comune stesso.

ART. 7 – SUBAPPALTO

In materia di subappalto si rimanda alla normativa vigente ed in particolare all'art 119 del D.Lgs.36/2023.



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

“I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.” Si ricorda che i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023;
- c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

ART. 8 - GARANZIE

Ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.Lgs n.36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’articolo 106.

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

ART. 9 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione e il preventivo, redatti in carta semplice sul fac-simile allegato, potranno essere presentati a mezzo pec all’indirizzo: vermezzoconzelo@pec.it entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 19/10/2023**.

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato, anche se sostitutiva o integrativa di atti precedenti.

TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: n.180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

TERMINE DI ESECUZIONE: Entro giorni 10 (dieci) naturali, successivi e continui dalla data di comunicazione dell’affidamento della somministrazione ed ordinativo di fornire le unità lavorative.

ART. 10 – PUBBLICITA’

Il servizio in oggetto riveste carattere di urgenza per cui, il termine di pubblicazione del presente avviso è di giorni 10 (dieci).

Il presente avviso, unitamente al fac simile dell’istanza di manifestazione d’interesse e offerta economica, nonché fac simile dichiarazione requisiti, è pubblicato all’Albo pretorio online dell’ente e sul sito Internet del Comune (www.comune.vermezzoconzelo.mi.it) in homepage e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti, fino al giorno della scadenza sopra indicato.

ART. 11 – STIPULA DELL’ACCORDO

- 1) La ditta affidataria, con la presentazione dell’offerta accetta le condizioni e le penalità previste dal presente documento e dalla normativa vigente.
- 2) L’offerta è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre diviene vincolante per l’Amministrazione al momento dell’adozione della determina di aggiudicazione nonché all’adempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi connessi all’aggiudicazione.



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

- 3) Al momento dell'aggiudicazione verrà stipulato un accordo tra le parti, indicante le condizioni di svolgimento dell'affidamento, facendo anche espresso richiamo al presente Capitolato
- 4) Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato.
- 5) Il Funzionario responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione dell'accordo o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il Funzionario responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'aggiudicatario.

ART. 12 - NORMA DI RINVIO

Il contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato in oggetto dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente, in particolare del D. Lgs. 81/2015 dell'art. 36 della L. 165/2001 e del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022. Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel contratto si fa rinvio alla normativa in vigore in materia di somministrazione di manodopera a tempo determinato.

ART. 13 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all'Agenzia, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
- 2) Il Comune di Vermezzo con Zelo comunica tempestivamente all'Agenzia aggiudicataria tutti gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
- 3) L'Agenzia è tenuta a comunicare all'Amministrazione comunale secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti a tempo determinato, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendo ogni onere anche economico relativi alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato.
- 4) Il Comune di Vermezzo con Zelo si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere motivatamente la sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 14 - PAGAMENTI

- 1) Il Comune di Vermezzo con Zelo provvederà al pagamento del servizio a mezzo mandato, in base a quanto disposto dal Regolamento di Contabilità, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica in regime di split payment, che l'Agenzia emetterà mensilmente e posticipatamente, secondo le norme fiscali in vigore.
- 2) Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di riferimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile ed acquisito elettronicamente dal sistema di interscambio.
- 3) Sarà cura dell'Amministrazione comunale comunicare alla ditta aggiudicataria tutti i dati necessari per la completa emissione della fattura elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (Sdl).
- 4) Il pagamento della fattura, a seguito atto di liquidazione del Funzionario responsabile del servizio, sarà effettuato dall'Area Finanziaria ed Entrate Locali del Comune, salvi i tempi necessari per l'acquisizione dei documenti obbligatori secondo la vigente normativa (tra gli altri, in via esemplificativa e non esclusiva, il regolare DURC).



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

- 5) La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati:
 - riferimento al numero di CIG dell'affidamento, al nominativo di ogni singolo lavoratore e alla categoria;
 - quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione per ogni lavoratore con relativo costo orario;
 - totale costo ore lavorate;
 - importo costo ricarico per totale ore lavorate, con indicazione della relativa percentuale ;
 - IVA su costo ricarico;
- 6) Unitamente alle fatture l'Agenzia dovrà produrre un prospetto contenente l'imponibile previdenziale su cui il Comune dovrà versare l'I.R.A.P..
- 7) Il termine di pagamento di cui sopra è sospeso, qualora entro il 15° giorno dal ricevimento della fattura il Comune di Vermezzo con Zelo provveda a formalizzare all'impresa tramite PEC in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o a qualsiasi altra irregolarità contenuta nella fattura trasmessa.
A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.
Il Comune di Vermezzo con Zelo si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà alla Ditta sempre via PEC al fine dell'eventuale rettifica della fattura emessa.
Si precisa che il termine di pagamento viene sospeso in caso di contestazione del servizio reso, solo per la parte contestata (ad esempio per inadempimento anche parziale, della prestazione) ovvero in caso di fatture non regolarmente compilate.
- 8) Il pagamento delle commissioni bancarie è a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1) La ditta si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 ss.mm. e si impegna altresì ad inserire analoga clausola nei contratti con eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto della presente procedura.
- 2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 3) Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010, tutti i pagamenti delle fatture avverranno esclusivamente tramite conto corrente (bancario o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva) alle commesse pubbliche e che sarà indicato a questa amministrazione committente, da parte della ditta aggiudicataria, prima dell'esecuzione dell'affidamento del servizio.
- 4) In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, dovrà essere comunicato entro sette giorni dalla sua accensione.

ART. 16 - CONDIZIONE RISOLUTIVA E DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DL 95/2012

- 1) La presente procedura è sottoposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. n.95/2012, convertito con modifiche dalla L. n.135/2012, a condizione risolutiva nel caso di



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

disponibilità, nel corso della durata del contratto, di una convenzione stipulata da Consip S.p.A..

- 2) Ai sensi dell'articolo 1 comma 13 del D.L. n.95/2012, convertito con modifiche dalla L. n.135/2012, nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto, il Comune di Vermezzo con Zelo ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 siano migliorativi rispetto a quelli dell'affidamento e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART.17 - MODIFICA DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - REVISIONE DEI PREZZI

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 del D.Lgs n.36/2023.

ART. 18 - SOSPENSIONE DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121 del D.Lgs n.36/2023.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs n.36/2023, la stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni dell'accordo, il Comune gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa) a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria del contratto nei seguenti casi:

- a) venir meno delle cause e delle ragioni che hanno dato corso alla procedura in oggetto;
- b) interruzione parziale o totale del servizio o della fornitura senza giustificati motivi accertati dall'Amministrazione senza che sia stato preventivamente riprogrammata l'attività con gli uffici competenti;
- c) comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall'inoltro di n. 3 contestazioni scritte;
- d) inadempimenti contrattuali che diano origine all'applicazione delle penali come prescritto, qualora il ritardo nell'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo della cauzione definitiva.

Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010)
- 2) venire meno, in corso di esecuzione dell'affidamento, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;
- 3) l'aggiudicatario faccia ricorso al subappalto (di cui all'articolo 105 Codice) senza preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- 4) qualora i collaboratori a qualsiasi titolo della ditta fornitrice si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile.

ART. 20 - RECESSO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs n.36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 21 - PENALI



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

Per verificare la regolarità del servizio, la stazione appaltante si avvarrà di personale di sua fiducia riservandosi la facoltà di effettuare gli accertamenti ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Nei casi di mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, la stazione appaltante provvederà a formalizzare contestazione scritta (anche mediante pec) assegnando all'aggiudicatario n.10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee da parte della stazione appaltante a giustificare il comportamento della ditta, verrà applicata, per ogni singola violazione una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui il servizio venga reso solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando il servizio non inizierà ad essere reso in conformità a quanto previsto.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del Funzionario competente.

Le penali dovranno essere versate nel termine di n.10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ha comunicato (anche mezzo pec) la conclusione del contraddittorio; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento della penale comminata. È fatto comunque salvo il diritto dell'ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Nel caso in cui le fattispecie di cui ai commi precedenti del presente articolo, si ripetano per 3 (tre) volte, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dall'operatore economico saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE si comunica quanto segue.

Titolare:

Comune di Vermezzo con Zelo, Piazza Comunale, 4 - 20071 Vermezzo Con Zelo (MI).

Tel. 029440301, PEC: vermezzoconzelo@pec.it

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@comune.vermezzoconzelo.mi.it

Comunicazione a terzi:

I dati sono comunicati a:

- altre pubbliche amministrazioni quando ciò risulti necessario per obbligo di legge, di regolamento o normativa comunitaria
- soggetti terzi a cui il Comune affida lo svolgimento di determinate attività quali adempimenti contabili o fiscali o l'assistenza informatica. Tali soggetti sono nominati responsabili del trattamento.

Pubblicazione:



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

I dati sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune per adempiere agli obblighi di legge in materia di trasparenza.

Conservazione dei dati:

I dati relativi al rapporto contrattuale con il fornitore sono conservati per dieci anni in adempimento agli obblighi di legge.

Diritti dell'interessato:

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali.

I diritti possono essere esercitati all'indirizzo rp@comune.vermezzoconzelo.mi.it

L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 23 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62, la stazione appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dell'Amministrazione.

Pertanto l'Appaltatore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni in quanto compatibili con la propria posizione contrattuale, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il citato D.P.R. 62/2013 nonché a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Comune di Vermezzo con Zelo con deliberazione di G.C. n.52 del 08/09/2023 e consultabile sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

È esclusa la competenza arbitrale.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto, e le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del presente capitolato, sono devolute alla giurisdizione esclusiva dal Foro territorialmente competente.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1) L'Agenzia sarà tenuta a stipulare apposita polizza di responsabilità civile a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'affidamento, da parte degli impiegati dell'Agenzia addetti alla gestione del servizio di somministrazione, per qualsiasi danno che possa derivare al patrimonio dell'Amministrazione comunale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi. Detta polizza dovrà essere prodotta all'atto dell'aggiudicazione della sottoscrizione dell'accordo tra le parti. La polizza deve prevedere, inoltre, l'espressa rinuncia ad azione di rivalsa nei confronti del Comune ed avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.
- 2) Qualora l'Agenzia aggiudicataria fosse già provvista di idonee polizze assicurative a copertura dei rischi di cui al presente articolo, dovrà produrre un'appendice alle stesse nelle quali si espliciti che le polizze in questione coprono anche il servizio oggetto del presente appalto.
- 3) Qualora l'Agenzia aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, l'accordo si intenderà risolto di diritto.



COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

Città Metropolitana di Milano

- 4) Tutte le comunicazioni previste dal presente capitolato, dovranno essere inviate all'indirizzo: vermezzoconzelo@pec.it del Comune di Vermezzo con Zelo.
- 5) L'Azienda al momento dell'aggiudicazione dovrà indicare al Comune di Vermezzo con Zelo la PEC da utilizzarsi per le comunicazioni suddette ed il nominativo del referente della Agenzia stessa, a cui fare riferimento per lo svolgimento del presente appalto.
- 6) Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura di cui al presente avviso, non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima e dopo la data di pubblicazione del presente avviso.
- 7) Il presente Avviso non costituisce gara pubblica in senso stretto, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c., ma strumento per un'indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di disponibilità di operatori economici a eseguire, mediante affidamento diretto, il servizio richiesto.
Pertanto con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, quindi, non sono previsti criteri di aggiudicazione, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
- 8) Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

Vermezzo con Zelo, 10/10/2023

Il Funzionario Amministrativo
Responsabile dell'Area Amministrativa
e Servizi alla Persona
Rag. Viviana Pastori